



## PROVINCIA DI MANTOVA

**OGGETTO:AVVISO PER LA RACCOLTA DI CURRICULA PER LA NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DELLA PROVINCIA PRESSO L'AZIENDA SPECIALE "UFFICIO D'AMBITO DI MANTOVA"**

La Provincia di Mantova con deliberazione di Consiglio n. 58 del 21 dicembre 2011 ha costituito l'Azienda speciale "Ufficio d'Ambito di Mantova" per l'organizzazione ed attuazione del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Mantova.

Con lo stesso atto deliberativo è stato approvato lo Statuto dell'Azienda che all'articolo 9 comma 2 prevede che il Presidente della Provincia **nomini il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale in rappresentanza della Provincia stessa** e un **consigliere di amministrazione**, con possibilità di scegliere quest'ultimo tra una rosa di nominativi richiesti al Comune capoluogo, qualora il capoluogo stesso non sia già rappresentato nell'ambito dei tre consiglieri indicati dalla Conferenza dei Comuni.

Il consiglio di amministrazione dell'Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito di Mantova" è in scadenza.

Il comma 3 dello stesso articolo 9 dispone che **i membri del Consiglio di Amministrazione espressi direttamente dalla Provincia di Mantova siano nominati dal Presidente della Provincia nel rispetto degli indirizzi definiti dal Consiglio Provinciale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs 267/2000 tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere provinciale e comprovata competenza tecnica e/o amministrativa** .

Il Consiglio Provinciale con propria deliberazione n. 27 del 19 luglio 2011 ha determinato gli indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende e istituzioni.

Con il presente avviso sono garantite forme di pubblicità preventiva al fine di consentire, oltre che ai Consiglieri, agli ordini e collegi professionali, alle associazioni e ai cittadini di formulare proposte di candidatura.

Di seguito si riportano i requisiti richiesti per essere nominati **rappresentanti della Provincia in qualità di Presidente e di membro del consiglio di amministrazione presso l'Azienda Speciale "Ufficio D'Ambito di Mantova"**:

## **Criteri generali**

- Trattandosi di nomine di carattere fiduciario, criterio prioritario di scelta del nominato sarà la coerenza con gli indirizzi politici e programmatici dell'amministrazione, ovvero la ritenuta idoneità del nominato a garantire nell'esercizio dell'incarico amministrativo presso l'Azienda di destinazione, una gestione coerente con gli indirizzi di politica amministrativa della Provincia di cui il nominato costituisce espressione;

- nelle nomine dovranno essere assicurate condizioni di pari opportunità ai sensi del Codice delle Pari Opportunità fra uomo e donna adottato con decreto legislativo 11 Aprile 2006, n. 198;

- i rappresentanti della Provincia dovranno possedere i seguenti requisiti:

## **Requisiti generali**

1. cittadinanza italiana oppure in uno stato dell'unione europea;
2. godimento dei diritti civili e politici del paese di provenienza;
3. avere i requisiti per essere eletti consiglieri provinciali, se cittadini italiani oppure avere i requisiti per essere eletti nelle rispettive assemblee elettive degli stati membri dell'Unione;
4. non avere riportato condanne passate in giudicato per reati non colposi per i quali sia prevista una pena detentiva, o per i quali si sia proceduto a patteggiamento, ovvero condanne passate in giudicato per reati tributari e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione e sicurezza;
5. non svolgere attività professionali imprenditoriali incompatibili o configgenti con gli scopi e gli interessi dell'ente, azienda istituzione;
6. non avere motivi di conflitto in atto con la Provincia di Mantova e con l'Azienda per il quale è candidato/a;
7. non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità stabilita dallo statuto dell'Azienda interessata alle nomine;
8. non essere stato/a destituito/a o dispensato/a da un impiego precedente espletato in una pubblica amministrazione, nonché essere decaduto/a da un precedente impiego;
9. di non avere subito condanne per uno dei reati contemplati all'art. 10 del Dlgs 31-12-2012 n. 235 "incandidabilità alle cariche elettive negli enti locali" (vedi nota in calce \*1) applicabile ai sensi del comma 2 a qualsiasi altro incarico la cui nomina sia di competenza del Presidente e non avere procedimenti penali in corso per reati contro il patrimonio o contro la pubblica amministrazione;
10. di non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera d), e commi da 2 a 7 del Dlgs n. 39/2013 "inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione" (vedi nota in calce\*\*2)
11. di non trovarsi in una delle cause di inconferibilità/incompatibilità di cui al D.Lgs n. 39/2013.

12 non trovarsi nella condizione di coniuge, ascendente, discendente, parente e affine fino al terzo grado civile del Presidente della Provincia

### **Requisiti culturali e professionali**

I rappresentanti della Provincia presso l'Azienda Speciale "Ufficio D'Ambito di Mantova" debbono essere scelti con criteri di competenza politico-amministrativa, professionalità ed idoneità in relazione alla natura dell'incarico da ricoprire.

La competenza, la professionalità ed idoneità sono desunte, in linea di massima, dai titoli di studio, dalle esperienze ed attività pregresse di amministrazione in aziende pubbliche e private, da particolari esperienze acquisite in campo imprenditoriale, dall'aver ricoperto cariche pubbliche, da attività di insegnamento, docenza etc.

Il possesso di tali requisiti dovrà essere documentato con adeguato "curriculum".

### **Adempimenti dei soggetti nominati**

I rappresentanti della Provincia presso l'Azienda Speciale "Ufficio D'Ambito di Mantova" sono tenuti, nell'espletamento del loro mandato, a conformarsi alle linee programmatiche di mandato e ad ogni altro atto di indirizzo.

Nei provvedimenti di nomina sono definiti gli obblighi di relazione e di informazione rispetto all'attività dell'Azienda in cui i rappresentanti sono nominati e gli atti di indirizzo che vengono comunicati agli stessi all'atto dell'accettazione.

Gli indirizzi possono essere comunicati anche in seguito, dopo che sono stati approvati se adottati successivamente.

Il Presidente e i Dirigenti di riferimento competenti negli ambiti di intervento dell'Azienda Speciale possono richiedere in qualsiasi momento informazioni, dati, relazioni alle persone nominate.

I nominati sono tenuti a riferire e relazionare al Presidente su sua richiesta o direttamente quando ve ne sia la necessità, sull'attività svolta e sull'andamento gestionale dell'Azienda Speciale in cui operano.

### **Revoca**

Il Presidente può revocare, ai sensi del comma 8 dell'articolo 50 del testo unico degli enti locali la persona nominata quando viene a mancare il rapporto fiduciario, quando la persona nominata, nell'espletamento delle proprie funzioni non si conforma alle linee programmatiche di mandato, quando è inadempiente nell'osservanza dei propri doveri e in genere agli obblighi definiti espressamente nei decreti di nomina.

Il Presidente, prima della revoca, comunica all'interessato le contestazioni e il soggetto nominato potrà, nei termini stabiliti, opporre le proprie argomentazioni.

Il provvedimento di revoca dovrà essere adeguatamente motivato.

### **Pubblicità**

I decreti di nomina presidenziale sono pubblicati all'albo pretorio online della Provincia.

Si applicano inoltre, per le procedure di nomina/revoca degli organi di amministrazione, le disposizioni previste nello statuto dell'Ufficio di Ambito di Mantova".

Le istanze, **corredate da curriculum e modello di autocertificazione**, dovranno pervenire **entro il 17 maggio 2016 ore 12,00** e dovranno essere indirizzate alla Segreteria Generale dell'Ente, Via P. Amedeo n. 30, 46100 Mantova.

Le istanze potranno essere consegnate a mano presso il **Servizio U.R.P.** (Ufficio Relazioni con il Pubblico), ubicato allo stesso indirizzo, **al piano terra di Palazzo di Bagno**, negli orari di apertura al pubblico ( martedì- mercoledì- venerdì dalle 8,30 alle 12,30 e lunedì e giovedì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 dalle 14,30 alle 17,00)

Presso la Segreteria Generale potranno essere richieste ulteriori informazioni (Sacchelli Rossana numero di telefono 0376/204221; Reggiani Milva, numero di telefono 0376/204360; Cristina Paparella, numero di telefono 0376/204251).

La presentazione della proposta e del curriculum non impegnano alla nomina.

Mantova lì 3 maggio 2016

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Rosario Indizio*

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e norme collegate*

### **Nota \*1**

#### **DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2012, n. 235**

Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

**Art. 10** *Incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali*

#### **In vigore dal 5 gennaio 2013**

1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'[articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), presidente e componente degli organi delle comunità montane:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'[articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309](#), o per un delitto di cui all'[articolo 73](#) del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la

detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera c);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'[articolo 4, comma 1, lettere a\) e b\), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#).

**2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:**

a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;

b) della giunta provinciale o **del presidente**, della giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.

3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

4. Le sentenze definitive di condanna ed i provvedimenti di cui al comma 1, emesse nei confronti di presidenti di provincia, sindaci, presidenti di circoscrizione o consiglieri provinciali, comunali o circoscrizionali in carica, sono immediatamente comunicate, dal pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale, all'organo consiliare di rispettiva appartenenza, ai fini della dichiarazione di decadenza, ed al prefetto territorialmente competente.

## **Nota\*\*2**

### **DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2013, n. 39**

Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1 commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190

## **Capo II**

### **Inconfiribilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione**

**Art. 3** *Inconfiribilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione*

**In vigore dal 4 maggio 2013**

1. A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei **reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale** \* , non possono essere attribuiti:

a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;

b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;

c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;

d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;

e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale.

2. Ove la condanna riguardi uno dei reati di cui all'[articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97](#), l'inconfiribilità di cui al comma 1 ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria

dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità degli incarichi ha la durata di 5 anni.

3. Ove la condanna riguardi uno degli altri reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, l'inconferibilità ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità ha una durata pari al doppio della pena inflitta, per un periodo comunque non superiore a 5 anni.

4. Nei casi di cui all'ultimo periodo dei commi 2 e 3, salve le ipotesi di sospensione o cessazione del rapporto, al dirigente di ruolo, per la durata del periodo di inconferibilità, possono essere conferiti incarichi diversi da quelli che comportino l'esercizio delle competenze di amministrazione e gestione. È in ogni caso escluso il conferimento di incarichi relativi ad uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, di incarichi che comportano esercizio di vigilanza o controllo. Nel caso in cui l'amministrazione non sia in grado di conferire incarichi compatibili con le disposizioni del presente comma, il dirigente viene posto a disposizione del ruolo senza incarico per il periodo di inconferibilità dell'incarico.

5. La situazione di inconferibilità cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza anche non definitiva, di proscioglimento.

6. Nel caso di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati di cui ai commi 2 e 3 nei confronti di un soggetto esterno all'amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico cui è stato conferito uno degli incarichi di cui al comma 1, sono sospesi l'incarico e l'efficacia del contratto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, stipulato con l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico. Per tutto il periodo della sospensione non spetta alcun trattamento economico. In entrambi i casi la sospensione ha la stessa durata dell'inconferibilità stabilita nei commi 2 e 3. Fatto salvo il termine finale del contratto, all'esito della sospensione l'amministrazione valuta la persistenza dell'interesse all'esecuzione dell'incarico, anche in relazione al tempo trascorso.

7. Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., è equiparata alla sentenza di condanna.

\* **reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:**

“Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione”

Si tratta dei seguenti reati:

- 314 peculato
- 315 malversazione a danno di privati
- 316 peculato mediante profitto dell'errore altrui
- 316 bis malversazione a danno dello stato
- 316 ter indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
- 317 concussione
- 317 bis pene accessorie
- 318 corruzione per l'esercizio della funzione
- 319 corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
- 319 bis circostanze aggravanti
- 319 ter corruzione in atti giudiziari
- 319 quater induzione indebita a dare o promettere utilità
- 320 corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
- 321 pene per il corruttore
- 322 istigazione alla corruzione
- 322 bis peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della corte penale internazionale o di organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri
- 322 ter confisca
- 323 abuso d'ufficio

- 323 bis circostanza attenuante
- 324 interesse privato in atti d'ufficio
- 325 utilizzazioni di invenzioni o scoperte conosciute per ragioni d'ufficio
- 326 rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio
- 327 eccitamento al dispregio e incitamento al vilipendio delle istituzioni , delle leggi e degli atti delle autorità
- 328 rifiuto di atti d'ufficio- omissione
- 329 rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica
- 330 abbandono collettivo di uffici pubblici, impieghi, servizi o lavoro
- 331 interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità
- 332 omissione di doveri d'ufficio in occasione di abbandono di doveri d'ufficio o di interruzione di un pubblico servizio
- 333 abbandono individuale di un pubblico ufficio servizio o lavoro
- 334 sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa